PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE. RMB 1678 – RMB1284 – RMB1664

CUP G85D19000020001

LOTTO 1 – CIG 7860436CFA
LOTTO 2 – CIG 78604486E3
LOTTO 3 – CIG 7860473B83

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Domanda n. 1 (Quesito pervenuto per il Lotto 2)

«Si richiedono i seguenti chiarimenti con riferimento al disciplinare di gara, punto 18.1 "Criteri di valutazione", lett. a) - a.4 "Servizio di diagnosi energetica". In particolare si riporta: … il servizio svolto dal concorrente e descritto nella relativa scheda dovrà essere relativo ad edifici comparabili per superficie lorda almeno al Bene più piccolo ricompreso nel lotto per cui si concorre…" Si chiede quindi:
1) per superficie minore si intende quella del 2° lotto (23.683 mq) indicata nella tabella?
2) è possibile partecipare anche ai lotti 1 e 3, riferendosi alla superficie minore di 23.683 mq?
2) Il requisito è ritenuto valido nel caso di servizi analoghi verso edifici industriali?».

Risposta n. 1

1) Essendo ricompreso nel lotto un unico bene, la superficie lorda cui occorre fare riferimento corrisponde almeno a quella indicata nella tabella superfici (23.683 mq).
2) Come specificato nella tabella recante i sub-criteri motivazionali relativi alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta (pp. 48 e 49 del Disciplinare di Gara), i servizi/gli incarichi dovranno essere relativi ad edifici di consistenza almeno pari a quella indicata nella tabella superfici in relazione al lotto per cui si concorre /comparabili per superficie lorda almeno al bene più piccolo ricompreso nel lotto per cui si concorre.

3) Come indicato a pag. 48 del Disciplinare la professionalità- adeguatezza dell'offerta «*sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di almeno 1 incarico per ciascun servizio oggetto dell'appalto, relativo a servizi espletati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo Offerta tecnica busta "B" del presente documento e dal D.M. tariffe*».
Al riguardo, si richiamano le Linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, par. VI, secondo cui:
- "*il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera*" (punto 2.2.);
- "*un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore*" (punto 2.3.);

Pertanto, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, i servizi svolti saranno valutati sulla base dei sub-criteri motivazionali indicati nella tabella di cui alle pagine 48 e 49 del Disciplinare cui si fa rinvio, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, si prevede, in relazione a ciascuna tipologia di servizio da affidare, la rispondenza dei servizi stessi agli obiettivi della Stazione appaltante.

*****

Domanda n. 2 (Quesito pervenuto per il Lotto 1)

"In merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal Codice Appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, rilievo BIM/Audit Energetico;
- Si chiede conferma, come da determina ANAC, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia e Strutture di grado di complessità superiore a quella richiesta nel Disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale;
- Per la compilazione dell'F23 potete confermare che il codice ente competente da inserire nel campo 6 sia J74, che si riferisce all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio – Roma Capitale"

Risposta n. 2

- Al riguardo, si richiamano le Linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate al

d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, par. IV, punto 2.2.2.5. secondo cui "*il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori*".

Pertanto, in conformità con quanto previsto nelle citate Linee Guida ANAC n. 1, i requisiti di cui al par. 7.3, lettere e) e f), del Disciplinare di gara, relativamente ai servizi svolti, possono essere soddisfatti con l'espletamento pregresso di qualunque servizio di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti in relazione ad ognuna delle ID/opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, non essendo richiesto che per ognuna delle suddette ID/opere e categorie siano stati espletati esclusivamente incarichi relativi a vulnerabilità sismica, PFTE, rilievo BIM e audit energetico.

- Come previsto dal D.M. le Linee guida ANAC n. 1, par. V, punto 1, "*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare*". Tale criterio è altresì confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo il quale "*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*".
- Essendo l'F23 destinato all'assolvimento dell'imposta di bollo, si fa rinvio alle istruzioni predisposte dall'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione del modello stesso. Per quanto concerne il campo 6, in questo caso il codice è TJN relativo all'Ufficio territoriale di ROMA 1 - TRASTEVERE.

*****

<u>Domanda n. 3 (Quesito pervenuto per il Lotto 1)</u>

"*In riferimento all'offerta tecnica da presentare ed in particolare ai servizi di cui al criterio A, si chiede cortesemente di chiarire quanto indicato al punto 18.1 del disciplinare di gara lettera a in riferimento alla tabella delle superfici. Atteso che l'attribuzione del punteggio è di tipo qualitativo, si chiede di chiarire se ciascun servizio presentato debba obbligatoriamente avere superfici maggiori di quelle indicate in tabella, pena la non valutazione del servizio, ovvero se suddette tabelle rappresentino un confronto rispetto a quanto presentato.*"

Risposta n. 3

Si faccia riferimento a quanto già esposto nella risposta al quesito n. 1

Il RUP

Ing. Arch. Paola Abbruzzese